

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4461 del 05/09/2022
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1958 del 14/04/2017, intestata a E' COSI' S.R.L. per lo stabilimento di produzione di detersivi liquidi a base acquosa sito nel Comune di Forlì, Via G. Giorgi n. 12
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4684 del 05/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1958 del 14/04/2017, intestata a E' COSI' S.R.L. per lo stabilimento di produzione di detergenti liquidi a base acquosa sito nel Comune di Forlì, Via G. Giorgi n. 12**

#### **LA DIRIGENTE**

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1958 del 14/04/2017 avente ad oggetto: “ *D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. E' COSI' S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via G. Giorgi n. 12. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di detergenti liquidi a base acquosa sito nel Comune di Forlì, Via G. Giorgi n. 12.*”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 20/04/2017, come successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-4423 del 31/08/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/09/2018;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B e relativa planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

**Vista** la domanda di modifica sostanziale presentata dalla ditta, nella persona del legale rappresentante, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 31/05/2022, acquisita al Prot. Com.le 62809 e da Arpa e al PG/2022/91373, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- impatto acustico.

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Considerato** che sono state richieste le seguenti modifiche:

- aggiungere l'emissione E7 per collegare tre nuove camere di miscelazione;
- impiegare lo stabile di Via Dovizi in funzione di magazzino e officina;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 76097 del 30/06/2022, acquisita da Arpa e al PG/2022/108969, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

**Considerato** che in data 26/07/2022 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al PG/2022/124211;

**Dato atto** che in data 08/08/2022 la ditta ha trasmesso PEC, acquisita al PG/2022/131405, con la quale ha chiesto quanto segue: “*Con la presente, si richiede di variare la ns richiesta di modifica sostanziale di AUA tenendo in considerazione solamente l'aggiunta dell'emissione E7 per collegare le nuove camere di miscelazione. Eliminare l'impiego di Via Dovizi in funzione di magazzino e officina.*”;

**Atteso** che la modifica non contempla più l'impiego dello stabile di Via Dovizi, pertanto la presente Autorizzazione Unica Ambientale riguarda unicamente lo stabilimento ubicato in Via G. Giorgi n. 12, individuato catastalmente al Foglio 153, particella 301 del Comune di Forlì;

**Dato atto** che, relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 97659 del 25/08/2022, acquisita al PG/2022/139878, il Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: “*Vista la domanda di AUA in oggetto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA (...) resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Giorgi, 12 anche con le modifiche apportate rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in*

*assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59.”;*

**Viste** le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 02/09/2022, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A.

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1958 del 14/04/2017 avente ad oggetto: “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. E' COSI' S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via G. Giorgi n. 12. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di detergenti liquidi a base acquosa sito nel Comune di Forlì, Via G. Giorgi n. 12.*”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 20/04/2017, **come segue**:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A “Emissioni in atmosfera” con l'ALLEGATO A “Emissioni in atmosfera” parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 “Approvazione assetto organizzativo generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna (Arpae)” e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL\_2022\_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l’incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta i non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visto** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1958 del 14/04/2017** avente ad oggetto: “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. E' COSI' S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via G. Giorgi n. 12. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di detergenti liquidi a base acquosa sito nel Comune di Forlì, Via G. Giorgi n. 12.*”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 20/04/2017, **come segue**:
  - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A “Emissioni in atmosfera” con l'ALLEGATO A “Emissioni in atmosfera” parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la n. DET-AMB-2017-1958 del 14/04/2017.
3. Di precisare che la presente Autorizzazione Unica Ambientale riguarda unicamente lo stabilimento ubicato in Via G. Giorgi n. 12, individuato catastalmente al Foglio 153, particella 301 del Comune di Forlì.
4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1958 del 14/04/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al

controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est  
Tamara Mordenti

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae con determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-1958 del 14/04/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 26/04/2017 P.G.N. 35454, successivamente aggiornata con determinazione n. DET-AMB-2018-4423 del 31/08/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/09/2018 P.G.N. 77902.

Con l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto si chiede quanto di seguito riportato:

- nuova emissione E7 derivante dalle captazioni e aspirazioni poste su tre nuove camere di miscelazione da 6 m<sup>3</sup> ciascuna;
- ampliamento dello stabilimento mediante acquisizione di un nuovo edificio affacciato su via Dovizi, ad uso magazzini dei prodotti finiti e reparto officina per la riparazione di macchine lavasciuga, nel quale sarà presente una nuova emissione E6 derivante da una caldaia ad uso civile (107 kW, a metano);
- variazione dell'inquadramento normativo della emissione E5, in quanto trattasi di caldaia utilizzata ai fini produttivi.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alla nuova emissione i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività simili già presenti ed autorizzati nello stabilimento in oggetto, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere per la modifica in oggetto una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, sulla base delle indicazioni contenute nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

La Ditta, con PEC del 08/08/22 acquisita al prot. PG/2022/131405, ha chiesto di eliminare la modifica inerente l'ampliamento dello stabilimento mediante acquisizione di un nuovo edificio affacciato su via Dovizi, e quindi anche l'emissione E6.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- le tre nuove camere di miscelazione da 6 m<sup>3</sup> ciascuna avranno le medesime caratteristiche di quelle già installate e collegate alla emissione E3;
- la nuova emissione E7 avrà le medesime caratteristiche della emissione autorizzata E3, sia per quanto riguarda i parametri fisici (portata, durata, altezza), sia per quanto riguarda gli inquinanti in emissione;
- è confermata la capacità produttiva massima autorizzata per lo stabilimento con la precedente AUA - le tre nuove camere di miscelazione di cui alla nuova emissione E7 sono funzionali principalmente ad evitare i momenti di fermo dovuti al lavaggio delle camere di miscelazione utilizzate, permettendo quindi una migliore logistica per le lavorazioni e gli stoccaggi;
- tenuto conto di quanto dichiarato dalla Ditta, come sopra riportato, si ritiene di applicare alla nuova

emissione E7 i medesimi valore limite già stabiliti per l'emissione E3, con obbligo di effettuare i monitoraggi di messa a regime e, successivamente, con una periodicità almeno annuale;

- per quanto riguarda la caldaia esistente (34 kW, a metano) di cui alla emissione E5, preso atto che trattasi di caldaia ad uso produttivo in quanto adibita a mantenere riscaldata un'area del magazzino in cui sono stoccate materie prime che, senza tale riscaldamento, si solidificherebbero diventando di conseguenza inutilizzabili, si evidenzia che la citata emissione convogliata E5 non è sottoposta ad, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto proveniente da un impianto di combustione, con potenza termica inferiore a 1 MW, compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione deve comunque rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc

Con riferimento alla emissione autorizzata E1 "laboratorio chimico", il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, rilevato che:

- nella precedente autorizzazione tale emissione è autorizzata senza l'indicazione di valori limite in emissione da rispettare, con obbligo di registrazione di cui alla prescrizione n. 5 di seguito riportata: *"Relativamente alla emissione N. 1, i consumi di reagenti di laboratorio contenenti le frasi di rischio H340, H350, H350i, H360F, H360D (validati dalle relative fatture di acquisto) devono essere annotati con cadenza almeno mensile sul registro di cui al successivo punto 6."*;
- il D.Lgs. 15/11/2017, n. 183, ha apportato modifiche alla parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e relativi allegati, fra cui la modifica della lettera jj) della Parte I dell'Allegato IV alla parte Quinta che così ora recita: *"jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi"*;
- alla luce della modifica di cui sopra, le emissioni derivanti da laboratori di analisi sono sempre inquadrate come emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte ad autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

ha proposto di spostare l'emissione E1 nella sezione C "EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE" del presente Allegato A, eliminando altresì la succitata prescrizione n. 5.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui al precedente Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

## **B DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae con determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-1958 del 14/04/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 26/04/2017 P.G.N. 35454, successivamente aggiornata con determinazione n. DET-AMB-2018-4423 del 31/08/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/09/2018 P.G.N. 77902, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica

sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 31/05/2022 P.G.N. 62809, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

### C EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

#### EMISSIONE E1 – LABORATORIO CHIMICO

provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

#### EMISSIONE E5 – CALDAIA (34 kW, a metano)

proveniente da un impianto di combustione, con potenza termica inferiore a 1 MW, compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione deve comunque rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

#### EMISSIONE E4 – CALDAIA (442 kW, a metano)

relative ad un impianto termico civile con potenza termica inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tale non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

### D EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di detersivi e prodotti per l'igiene sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

#### EMISSIONE E2 – MISCELATORI REPARTO PRODUZIONE DETERGENTI

#### EMISSIONE E3 – MISCELATORI REPARTO PRODUZIONE DETERGENTI

#### EMISSIONE E7 – MISCELATORI

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ammoniaca	5	mg/Nmc
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori, esclusi cloro cianuro e fosgene, espressi come acido cloridrico	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il*

loro accesso – *Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile all’indirizzo [Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera](#). Per l’effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l’accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

- 3 La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E7**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- 4 **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- 5 Dalla data di messa a regime degli impianti di cui **alla emissione E7**, e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l’ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell’ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
- 6 La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E2, E3 e E7** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell’ultimo monitoraggio effettuato.
- 7 Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell’Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell’impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l’orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**